



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD

III SEZIONE CIVILE

Il Giudice dell'esecuzione, in persona del dott. .

letti gli atti del procedimento n. 129/2021 e quelli del collegato sub-procedimento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del .5.2023,

CONSIDERATO CHE:

con ordinanza del .12.2021 (per quanto consta mai riformata), lo scrivente ha provveduto sulle eccezioni del difensore, respingendo l'istanza di sospensione; ciò nonostante, a seguito di una serie di rinvii (disposti perché si dava atto della pendenza di un reclamo, prima, e di una questione rimessa alle S.U., poi), il debitore chiede di essere ammesso alla proposizione del rimedio "appropriato" per far valere la nullità del titolo, per le ragioni esplicate nel ricorso;

ferme restando le valutazioni che pertengono al Giudice del merito (adito come in appresso indicato), deve ritenersi che tale "riapertura" della questione potrà riguardare solo i motivi relativi alla nullità del titolo (rubricati nel ricorso sotto il profilo della insussistenza del debito) e non anche a quelli già scrutinati, che non riguardano, invero, profili incidenti sulla tutela del consumatore come derivante dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE, 17.5.2022);

letta la sentenza che a tale giurisprudenza ha inteso dare "attuazione" nel nostro ordinamento, nell'ottica di adattare i relativi *dicta* al sistema dei rimedi disciplinati dal Codice di rito (Cass. S.U. 6.4.2023, n. 9479), si ritiene di dover fare applicazione, in particolare, del seguente principio:

f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva (...) e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore;

P.Q.M.

ASSEGNA al debitore il termine di 40 gg., decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, perché proponga, al Giudice competente secondo le conferenti disposizioni di legge, opposizione ex art. 650 c.p.c. onde far valere i profili afferenti alla eventuale nullità di clausole contenute nel contratto regolante il rapporto tra le parti (e sulla cui scorta è stato emesso il d.i. alla base della presente opposizione);

RINVIA, secondo quanto sopra indicato, per l'ulteriore corso del procedimento all'udienza del .2023, ore 9.30.

SI COMUNICHI.

Aversa, .5.2023

Il G.E.